

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 72/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**, dall'Avv. Riccardo Andriani, dal Dott. Andrea Baldanza, dall'Avv. Marco Santaroni, dall'Avv. Luca Giraldi, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabbricatore, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 15 marzo 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(353) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PATTONI (all'epoca dei fatti Presidente della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl • (nota n. 5389/796 pf10-11/AM/ma del 16.2.2012).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 16 febbraio 2012, il Procuratore federale Vicario ha deferito a questa Commissione disciplinare:

- Il Signor Massimo Pattoni;
- la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl.

Per rispondere:

il Signor Massimo Pattoni:

della violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS per aver, in qualità di Presidente della Aurora Pro Patria 1919, all'epoca dei fatti, in spregio dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, come integrati anche da regole di buon senso, di opportunità economica e di sana amministrazione patrimoniale, risolto il rapporto contrattuale con il calciatore Francesco Ripa, in forza alla Aurora Pro Patria nella stagione sportiva 2011/2011 rendendo possibile nel corso della “finestra” di mercato invernale, il passaggio del suddetto calciatore alla Nocerina a costo zero cagionando così una grave perdita patrimoniale in ragione della mancata “monetizzazione” del cartellino dell'anzidetto calciatore;

la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl:

della violazione dell'art. 4, comma 1 del CGS a titolo di responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al proprio Presidente.

Anteriormente all'apertura del dibattimento, la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, tramite i proprio rappresentante, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; [“pena base per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, sanzione della ammenda*

di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)];

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;  
visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.*

Il procedimento è proseguito per Massimo Pattoni.

## **Il dibattimento**

Alla riunione del 15 marzo 2012 è comparso esclusivamente il rappresentante della Procura federale.

Il rappresentante della Procura, ritenendo fondate le contestazioni, ha concluso per l'affermazione della responsabilità del Presidente pro tempore dell'Aurora Pro Patria 1919 Srl, chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione del Signor Pattoni per anni 2 (due).

## **I motivi della decisione**

Le contestazioni mosse al presidente dell'Aurora Pro Patria 1919 non possono configurare un illecito disciplinare meritevole di sanzione. La formula aperta sottesa all'art. 1, comma 1 del CGS secondo cui "le Società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'Ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva" non può rappresentare una disposizione in grado di consentire un sindacato su qualsiasi condotta economicamente pregiudizievole. Appare inoltre non provato che la condotta contestata al Presidente pro tempore dell'Aurora Pro Patria 1919, possa aver determinato un depauperamento patrimoniale del sodalizio bustocco, considerando il gravissimo deficit economico in cui versava la Società nel corso della stagione 2010/2011. Il calciatore Ripa, aveva peraltro già promosso la messa in mora della Società talché, a distanza di qualche settimana, il medesimo avrebbe comunque ottenuto lo svincolo d'autorità. Attesa l'onerosità del contratto vigente tra l'Aurora Pro Patria 1919 ed il calciatore Ripa (€ 270.000,00 annui di ingaggio), la risoluzione del rapporto ha comunque giovato alla Società bustocca sollevandola dall'obbligo di versare le rate stipendiali residue.

Non risultando agli atti alcun ulteriore elemento probatorio idoneo a sostenere l'illiceità della condotta del Presidente pro tempore della Società deve escludersi l'esistenza di un qualsiasi illecito disciplinare rispetto a negoziazioni dei calciatori, seppur deteriori per il patrimonio societario.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) a carico della Società l'Aurora Pro Patria 1919 Srl.

Proscioglie il Signor Pattoni dall'imputazione ascrittagli.

**(354) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PARIDE WALTER TATÒ (all'epoca dei fatti Vice Presidente con potere di rappresentanza della Società SS Barletta Calcio Srl), ROBERTO TATÒ (all'epoca dei fatti Presidente con potere di rappresentanza della Società SS Barletta Calcio Srl), Società SS BARLETTA CALCIO Srl • (nota n. 5415/481 pf10-11/SP/blp del 17.2.2012).**

### **Il deferimento**

Con atto del 14/2/2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: A) il Sig. Tatò Paride Walter, all'epoca dei fatti contestati Vice Presidente con potere di rappresentanza della SS Barletta Calcio Srl, della violazione del disposto di cui agli artt. 1, comma 1 e 6, comma 1 del CGS per essere lo stesso, nonostante la sua posizione di dirigente tesserato, socio della Gambling Partners Srl, Società che attraverso il sito internet [www.bettiamo.com](http://www.bettiamo.com) acquisisce scommesse aventi ad oggetto il risultato di incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC; B) il Sig. Tatò Roberto, all'epoca dei fatti contestati Presidente con potere di rappresentanza della SS Barletta Calcio Srl della violazione del disposto di cui all'art. 1 comma 1 e all'art. 6 comma 5 (entrambi) del CGS per avere omesso di denunciare alla Procura federale il ruolo del Sig. Paride Walter Tatò nella SS Barletta Calcio Srl e la sua partecipazione nella Società Gambling Partners Srl; C) la SS Barletta Calcio Srl della violazione di cui all'art. 4 comma 1 del CGS a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto dai propri dirigenti con potere di rappresentanza Signori Tatò Paride Walter ed il Sig. Tatò Roberto.

La SS Barletta Calcio Srl, il Sig. Tatò Paride Walter ed il Sig. Tatò Roberto, a difesa di quanto rilevato dalla Procura federale FIGC - facevano pervenire, in data 10/3/2012, alla Commissione disciplinare nazionale memorie difensive, nelle quali evidenziano:

1. Sig. Paride Walter Tatò,

- non configurabilità di alcun coinvolgimento nella attività di accettazione scommesse di eventi sportivi, atteso sia il ruolo di socio di minoranza (27,5% del capitale) del deferito nella Gambling Partners Srl, sia la assenza in capo al deferito di alcun ruolo gestorio riservato, da statuto, all'amministratore unico della Gambling Partners Srl, Sig. Giuseppe Catapano;
- esigua attività della Gambling Partners Srl (attraverso il sito [www.bettiamo.com](http://www.bettiamo.com)) di raccolta scommesse relative a competizioni agonistiche organizzate nell'ambito della FIGC.

Conclude la memoria difensiva chiedendo il proscioglimento del Sig. Tatò Paride Walter da ogni addebito, l'audizione in sede di discussione, con riserva di produrre memorie, atti e/o documenti e indicare nuovi mezzi di prova.

2. Sig. Roberto Tatò,

- insussistenza ed infondatezza della violazione imputata al Sig. Roberto Tatò, attesa la assenza della effettiva configurabilità della inadempienza di cui all'art. 6, comma 1, in capo al Sig. Tatò Paride Walter per mancato coinvolgimento dello stesso nella accettazione di giocate su eventi sportivi, nonché la posizione di mero socio di minoranza nella Gambling Partners Srl e l'assenza di alcun potere gestorio nella Società da parte del Sig. Tatò Paride Walter;
- esigua attività della Gambling Partners Srl (attraverso il sito [www.bettiamo.com](http://www.bettiamo.com)) di raccolta scommesse su competizioni agonistiche organizzate nell'ambito della FIGC.

Conclude la memoria difensiva chiedendo il proscioglimento del Sig. Tatò Roberto da ogni addebito, l'audizione in sede di discussione, con riserva di produrre memorie, atti e/o documenti e indicare nuovi mezzi di prova.

3. SS Barletta Calcio Srl,

- insussistenza ed infondatezza della violazione imputata al Sig. Tatò Paride Walter, attesa sia la assenza della effettiva configurabilità della inadempienza di cui all'art. 6, comma 1 in capo allo stesso per il suo mancato coinvolgimento nella accettazione di giocate su eventi sportivi, la posizione di mero socio di minoranza nella Gambling Partners Srl e l'assenza di alcun potere gestorio nella Società;
- impossibilità di ascrivere al Sig. Tatò Roberto alcuna inottemperanza all'obbligo di denuncia di cui all'art. 6 comma 5 CGS in assenza della configurabilità della inadempienza della violazione di cui all'art. 6, comma 1, asseritamente commessa dal Sig. Tatò Paride Walter.
- esigua attività della Gambling Partners Srl (attraverso il sito [www.bettiamo.com](http://www.bettiamo.com)) di raccolta scommesse su competizioni agonistiche organizzate nell'ambito della FIGC.

Conclude la memoria difensiva chiedendo il proscioglimento della SS Barletta Calcio Srl da ogni addebito, l'audizione in sede di discussione, con riserva di produrre memorie, atti e/o documenti e indicare nuovi mezzi di prova.

Alla riunione dell'15/3/2012, la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Tatò Paride Walter la sanzione della inibizione per anni 2 (due) oltre alla ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00), per il Sig. Tatò Roberto la sanzione della inibizione per anni 2 (due) oltre alla ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) e per la SS Barletta Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di 2 (due) punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

I procuratori delle parti deferite, dopo ampia discussione, si sono riportati alle conclusioni rassegnate nelle memorie difensive.

È comparso il Presidente della SS Barletta Calcio Srl, Sig. Roberto Tatò, il quale si è associato a quanto dichiarato dai difensori delle parti.

### **Motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti al Sig. Paride Walter Tatò, al Sig. Roberto Tatò e, a titolo di responsabilità diretta, alla SS Barletta Calcio Srl.

In merito alla posizione del Sig. Paride Walter Tatò si evidenzia che la visura camerale attribuisce al deferito la proprietà del 27,5% della Gambling Partners Srl, Società titolare del sito [www.bettiamo.com](http://www.bettiamo.com).

Il Sig. Paride Walter Tatò attraverso la “interposta persona” identificata nella società Gambling Partner Srl ha effettuato / accettato scommesse aventi ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC.

Pertanto il Sig. Paride Walter Tatò – partecipando, come detto, il 27,5% del capitale delle Gambling Partners Srl, Società che, come documentalmente provato ed ammesso espressamente dal deferito nelle difese, ha effettuato/accettato scommesse su risultati relativi a incontri ufficiali organizzati nell’ambito FIFA, UEFA e FIGC – ha violato il disposto di cui all’artt. 6 comma 1 CGS e all’art. 1 comma 1 del CGS.

Prive di pregio appaiono le difese del Sig. Paride Walter Tatò sull’illecito contestato poiché la norma intende vietare, nel senso più ampio possibile, a dirigenti, soci e tesserati delle Società appartenenti al settore professionistico di effettuare/accettare scommesse direttamente o per interposta persona.

Risulta non condivisibile quanto affermato dai deferiti nelle difese in relazione:

- 1) alla percentuale di capitale sociale detenuta dal Sig. Paride Walter Tatò nella Gambling Partners Srl, poiché la stessa è ininfluente in relazione all’illecito contestato e, comunque, risulta essere maggiormente rappresentativa, insieme ad altri due soci titolari di identica partecipazione, del capitale sociale della Gambling Partners Srl;
- 2) alla assenza in capo al deferito di alcun ruolo gestorio nella Gambling Partners Srl. Ed infatti, attesa la portata della norma, si deve ritenere che per il compimento dell’illecito disciplinato dall’art. 6 comma 1 del CGS sia sufficiente la proprietà della “interposta persona” ovvero, nel caso in esame, della Gambling Partner Srl;
- 3) alla esiguità delle scommesse effettuate sul sito [www.bettiamo.com](http://www.bettiamo.com) relative a incontri ufficiali FIGC, e ciò sempre in considerazione delle finalità del disposto normativo.

In merito alla posizione del Sig. Roberto Tatò devono richiamarsi le considerazioni esposte sul Sig. Paride Walter Tatò, evidenziando, inoltre, che il Sig. Roberto Tatò ha espressamente dichiarato nelle proprie difese di essere a conoscenza, all’epoca dei fatti contestati, della partecipazione del figlio, Sig. Paride Walter Tatò nella Gambling Partners Srl, titolare del sito [www.bettiamo.com](http://www.bettiamo.com).

Risulta, pertanto, confermata la violazione dell’art. 6 del CGS nella nuova formulazione che introduce la fattispecie esposta nel comma 5 e di conseguenza la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS.

Il compimento degli illeciti ascritti ai Sigg.ri Paride Walter Tatò e Roberto Tatò comporta la responsabilità oggettiva della SS Barletta Calcio Srl ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS.

All’accertato compimento degli illeciti consegue l’accoglimento delle richieste della Procura federale e l’applicazione delle sanzioni determinate in conformità alle disposizioni vigenti.

In merito alle sanzioni, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo.

## **Il dispositivo**

La Commissione disciplinare nazionale infligge al Dott. Tatò Paride Walter la sanzione della inibizione per anni 2 (due) oltre l'ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00), per il Sig. Tatò Roberto la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) oltre l'ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) e per la SS Barletta Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**(367) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCA PIETROBATTISTA (calciatore tesserato per la Società AC Sansovino Srl), GINO CASSIOLI (dirigente della Società AC Sansovino Srl), Società AC SANSOVINO Srl • (nota n. 5650/538 pf11-12/AA/ac del 23.2.2012).**

Con atto del 23.2.2012 il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare:

- Luca Pietrobattista, calciatore della Società AC Sansovino Srl;
- Gino Cassioli, dirigente della Società AC Sansovino Srl;
- la Società AC Sansovino Srl;

per rispondere:

il primo delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 6, e 22, comma 8, del CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato nella corrente stagione sportiva nelle fila della Società AC Sansovino Srl a 13 gare valide per il Campionato di Serie D – Girone “E” malgrado fosse squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo della L.N.D., così come succintamente descritto nella parte motiva;

il Sig. Gino Cassioli delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 6, e 22, comma 8, del CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta di 13 gare valide per il Campionato di Serie D – Girone “E” in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alle partite sotto la responsabilità delle società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Luca Pietrobattista non ne avesse titolo come succintamente descritto nella parte motiva; la Società AC Sansovino Srl a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS nella violazione ascritta ai propri tesserati.

All'inizio della riunione odierna i Sig.ri Luca Pietrobattista, Gino Cassioli e la Società AC Sansovino Srl, tramite i loro rappresentanti, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell' art. 23, CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento i Sig.ri Luca Pietrobattista, Gino Cassioli e la Società AC Sansovino Srl, tramite i loro rappresentanti, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Luca Pietrobattista, sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a 2 (due) giornate; pena base per il Sig. Gino Cassioli, sanzione della inibizione per giorni 135 (centotrentacinque), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a giorni 90 (novanta); pena base per la Società AC Sansovino Srl, sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) con ammenda di € 3.750,00 (€ tremilasettecentocinquanta/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a punti 4 (quattro) con ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;*

*visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:*

- *squalifica di 2 (due) giornate per Luca Pietrobattista;*
- *inibizione di 90 (novanta giorni) per Gino Cassoli;*
- *penalizzazione di punti 4 (quattro), in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, con ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00), a carico della Società AC Sansovino Srl;*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.*

Il Presidente della CDN  
**Avv. Sergio Artico**

“”

**Pubblicato in Roma il giorno 15 Marzo 2012**

Il Segretario Federale  
**Antonio Di Sebastiano**

Il Presidente Federale  
**Giancarlo Abete**